

Valeria Passeri

Perugia 3.8.2024

Spett.le
Ministero della Cultura
Servizio V - Tutela del paesaggio
alla c.a. del Direttore Generale Dott. Luigi La Rocca
alla c.a. del Dirigente Arch. Rocco Rosario Tramutola

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V- Valutazioni VIA e VAS

Ill.mo
Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana

Spett.le
Regione Umbria
Servizio Valutazioni ambientali
alla c.a. del Responsabile del procedimento dott. Andrea Monsignori

Spett.le
Regione Umbria
Sezione Tutela e valorizzazione dei sistemi naturalistici
alla c.a. del dott. For. Francesco Grohmann

Spett.le
Regione Umbria
Servizio Pianificazione e Tutela paesaggistica

Spett.le
Comune di Foligno
Area Governo del Territorio
Alla c.a. del Sindaco
Alla c.a. del Responsabile dell'Area Tecnica

Spett.le
Provincia di Perugia
Servizio Ambiente

Spett.le

Comando Carabinieri Forestali di Foligno

OGGETTO: osservazioni e istanza urgente nel procedimento di VIA per la realizzazione di un parco eolico della potenza di 72 MW composto da 10 aerogeneratori, denominato "Monte Burano", situato nel Comune di Foligno (PG)

Formulo la presente, su ampio incarico di:

ITALIA NOSTRA Onlus (C.F.: 80078410588 - P.IVA: 02121101006), **Sezione di Perugia**, in persona del Presidente Arch. Luigi Fressoia, per significare quanto a seguire.

Non può non sconvolgere la superficialità con cui si tende ad eludere la normativa inderogabile sull'uso civico e degli assetti fondiari collettivi.

Esattamente, si trascrivono alcune parti eclatanti degli elaborati documentali:

- *“Gli aerogeneratori FO03, FO04, FO05, FO08 e FO09 RICADONO nel bene paesaggistico “Zone gravate da usi civici ai sensi dell’art. 142 let.m”.*

Per quanto riguarda l'area parco, alcuni aerogeneratori sono posizionati all'interno degli "Usi civici" delle Comunanza agraria, diritti spettanti a una collettività (e ai suoi componenti), il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque (usi civici essenziali sono il diritto di legnatico e di pascolo).

I terreni gravati da uso civico, se non utilizzati dalla comunità, possono essere destinati ad una diversa destinazione, in conformità all'art 12 della L.1766/1927 e all'art 41 del r.d. 332/1928, purché ne derivi un effettivo vantaggio per la generalità degli abitanti e nel rispetto della vocazione dei beni.

In tal caso il decreto di autorizzazione conterrà la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, alla precedente destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata.

Alla luce di quanto sopracitato, le Comunanze Agrarie non costituiscono ragione sufficiente per escludere il collocamento delle pale in queste aree rappresentando un valore potenziale per il territorio. In aggiunta, per quanto riguarda l'area parco ricadente in zone gravate da usi civici, la Committenza ha già interpellato un Perito Demaniale al fine di accertare lo storico Catastale relativo ai terreni d'interesse, che in un secondo momento saranno poi sottoposti, mediante delibera della Giunta Regionale, ad un cambio di destinazione d'uso” (pagg. 64-65 della Relazione Tecnica Generale, **all. 1**).

Quindi, si vorrebbe realizzare un parco eolico su aree gravate da uso civico con un cambio di destinazione d'uso temporaneo, tramite una semplice delibera della Giunta Regionale, senza applicare la procedura di cui all'art. 12 della Legge 1766/1927 ed art. 41 del R.D.332/1928, che necessariamente richiede il coinvolgimento congiunto dello Stato (Ministero della Cultura) e della Regione,

come chiarito più volte dalla Corte Costituzionale (sentenze nn. 103/2017, 178/2018, 113/2018).

- Dello stesso grossolano rilievo la relazione paesaggistica in cui si legge: “parte dell’elettrodotto e alcuni aerogeneratori ricadono in zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142 comma 1, lettera h) del D. Lgs. 42/2004, in comunanze agrarie di proprietà collettiva... Per quanto riguarda l’area parco ricadente in zone gravate da usi civici, **la Committenza ha già interpellato un Perito Demaniale al fine di accertare lo storico Catastale relativo ai terreni d’interesse, che in un secondo momento saranno poi sottoposti, mediante delibera della Giunta Regionale, ad un cambio di destinazione d’uso.**

Gli usi civici sono diritti perpetui spettanti ai membri di una collettività su terreni di proprietà collettiva (amministrati da enti rappresentativi quali comune, università agraria, associazione) o di proprietà privata. Sono di origine medievale, e si collegano al remoto istituto della proprietà collettiva sulla terra. Il principale riferimento normativo è dato dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, di riordinamento degli usi civici e dal relativo regolamento di attuazione, R.D. 26 febbraio 1928, n. 332... Gli aerogeneratori FO03, FO04, FO05, FO08 e FO09 RICADONO nel bene paesaggistico “Zone gravate da usi civici ai sensi dell’art. 142 lett. m... Per quanto riguarda l’area parco ricadente in zone gravate da usi civici, la Committenza ha già interpellato un Perito Demaniale al fine di accertare lo storico Catastale relativo ai terreni d’interesse, che in un secondo momento saranno poi sottoposti, mediante delibera della Giunta Regionale, ad un cambio di destinazione d’uso.”” (all. 2 pagg. 100-118).

- Ancora, nella Sintesi non tecnica al progetto: “Come si evince dalla Figura 27, l’area parco ricade, ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004, in zone gravate da usi civici. Ai sensi della stessa legge, si riscontrano inoltre, due intersezioni del cavidotto con fiumi e fasce di rispetto. ... Per quanto riguarda l’area parco, alcuni aerogeneratori sono posizionati all’interno degli “Usi civici” delle Comunanza agraria, diritti spettanti a una collettività (e ai suoi componenti), il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque (usi civici essenziali sono il diritto di legnatico e di pascolo).

I terreni gravati da uso civico, se non utilizzati dalla comunità, possono essere destinati ad una diversa destinazione, in conformità all’art 12 della L.1766/1927 e all’art 41 del r.d. 332/1928, purché ne derivi un effettivo vantaggio per la generalità degli abitanti e nel rispetto della vocazione dei beni. In tal caso il decreto di autorizzazione conterrà la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, alla precedente destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l’autorizzazione era stata accordata.

Alla luce di quanto sopracitato, **le Comunanze Agrarie non costituiscono ragione sufficiente per escludere il collocamento delle pale in queste aree rappresentando un valore potenziale per il territorio.**

In aggiunta, per quanto riguarda l'area parco ricadente in zone gravate da usi civici, la Committenza ha già interpellato un Perito Demaniale al fine di accertare lo storico Catastale relativo ai terreni d'interesse, che in un secondo momento saranno poi sottoposti, mediante delibera della Giunta Regionale, ad un cambio di destinazione d'uso" (all. 3 pag. 88-89).

Per quanto precede, soggiunge, anche in questo caso, la necessità e urgenza di avanzare istanza all'Ill.mo Commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana per acquisire informazioni circa eventuali procedimenti in corso in relazione all'afferenza dell'uso civico e/o di domini collettivi, come già sappiamo che in parte vi afferiscono (cfr. *ex plurimis*: Dominio Collettivo di Afrile, Dominio Collettivo di Carié, Comunanza Agraria di Fondi, **all.ti 4-5**), nell'area interessata dal progetto, stante la prossima conclusione del subprocedimento di compatibilità ambientale innanzi al MASE.

Più volte, proprio per i progetti, spesso troppo frettolosamente istruiti ed autorizzati in Umbria, il Ministero della Cultura ha ricordato che: *"Come noto, l'eventuale presenza di usi civici richiede l'attivazione del procedimento di autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso degli usi civici ex art.12 della L.1766/1927 ed art. 41 del R.D. 332/1928.*

Si richiama, a tal fine, la necessità del mantenimento dell'originaria consistenza del patrimonio civico, riconosciuta dalla L.168/2017 art.3 comma 3, per cui il regime giuridico dei beni collettivi è quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'iusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

Per i beni collettivi sussiste, infatti, un regime di tutela rafforzata al fine di garantire l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici, sì da contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio; il mutamento di destinazione ha dunque lo scopo di mantenere, pur nel cambiamento d'uso, un impiego utile alla collettività che ne rimane intestataria.

Atteso che il ruolo dell'istituto dell'uso civico nel governo del territorio rientra nell'ambito della copianificazione territoriale e paesaggistica Stato – Regione, come chiarito dalla Corte Costituzionale (sentt.nn.2017/103, 2018/178, 2018/113) il mutamento di destinazione non contrasta con il regime di indisponibilità del bene civico quando avviene attraverso la valutazione delle autorità statali competenti, richiedendo detta autorizzazione una valutazione congiunta Regione - Ministero della cultura" (all. 6).


Tale nota del 18/3/2024 è stata trasmessa dal Ministero della Cultura anche per l'analogo progetto di produzione di energia elettrica da fonte eolica 'Gualdo Tadino', afferente i Comuni di Gualdo Tadino e Nocera Umbra (PG), già oggetto di un procedimento di verifica del demanio civico innanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana, iscritto al n. Rg 14/2024 (prossima udienza 9/12/2024 per la nomina del CTU).

P.Q.M.


Avvocato
Valeria Passeri

Si chiede al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Divisione V- Valutazioni VIA e VAS, nonché al Ministero della Cultura Servizio V - Tutela del paesaggio di **promuovere, cortesemente, l'intervento immediato dell'Ill.mo Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana, per l'accertamento della «qualitas soli» rispetto alle terre, cui dovrebbero afferire i dieci aerogeneratori e il cavidotto (che collega il parco eolico alla sottostazione lato utente e alla Stazione Terna) nel Comune di Foligno, località Monte Burano, procedendo, anche d'ufficio ex art.29 L.1766/1927, all'accertamento dell'esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico e dei domini collettivi in relazione all'area interessata.**

Con osservanza,
Italia Nostra Sezione Perugia
Il Presidente
Arch. Luigi Fressoia



Avv. Valeria Passeri



Si allegano:

1. Relazione Tecnica Generale;
2. Relazione paesaggistica;
3. Sintesi non tecnica;
4. Assetti fondiari collettivi, usi civici, comunanze agrarie nel Comune di Foligno;
5. Cartografia estratta dal sito istituzionale regionale;
6. Nota Ministero della Cultura sul parco eolico nei Comuni di Gualdo Tadino - Nocera Umbra.